

## Verbale di accordo in materia di distacchi

In Verona, il giorno 23 luglio 2015

tra

il Banco Popolare, in qualità di Capogruppo

e

la Delegazione Sindacale Unica del Gruppo Banco Popolare costituita dalle sigle, Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub, Ugl-Credito Uilca e Unisin

### premessato che:


- laddove lo richiedano specifiche situazioni le Aziende del Gruppo possono disporre – nel rispetto delle disposizioni legali e contrattuali – il distacco di gruppi di lavoratori;
- il distacco ha rappresentato fin dalla costituzione del Gruppo Banco Popolare un valido strumento per l'ottimizzazione dei processi di integrazione e riorganizzazione aziendali, nonché per il mantenimento e la valorizzazione della qualità del lavoro;
- a tal fine le Parti hanno sottoscritto nel tempo una pluralità di accordi che da ultimo ha prorogato al 31.12.2015 i distacchi e i c.d. "diritti di rientro" ex accordo 22.12.1999;

### le Parti hanno convenuto quanto segue

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente verbale di accordo;
2. i distacchi collettivi e i c.d. "diritti di rientro" – già oggetto di proroga sino al 31.12.2015 – vengono prorogati sino al 31.12.2016, fermo restando l'accoglimento delle domande di rientro presentate nei termini di scadenza previsti dai precedenti accordi in materia;
3. I provvedimenti di distacco avranno, di norma, durata pari a 12 mesi e non comporteranno di per sé mobilità territoriale e professionale. Nel corso del periodo di distacco, e comunque entro la fine di tale periodo massimo, i lavoratori potranno manifestare la loro volontà di concludere il distacco e rientrare in servizio presso l'Azienda distaccante, nell'ambito territoriale delimitato dagli accordi di mobilità applicati al lavoratore al momento del distacco, a partire dall'unità produttiva di provenienza; qualora, in tale ambito, non siano presenti strutture operative dell'Azienda di provenienza, il lavoratore potrà richiedere di essere ricollocato presso altre Società del Gruppo, presenti nello stesso ambito territoriale.

Le Aziende interessate accoglieranno l'eventuale richiesta formulata dal lavoratore entro ulteriori 12 mesi di tempo - a decorrere dalla scadenza del periodo di distacco - durante i quali prosegue il distacco.

Nell'ipotesi di motivate difficoltà organizzative nell'accoglimento della richiesta formulata dal lavoratore, l'Azienda verificherà con l'interessato, almeno un mese prima della scadenza del periodo di distacco, le effettive possibilità di riallocazione.

The bottom of the document features several handwritten signatures and stamps. From left to right, there is a signature, a stamp with the word 'FISAC' and a signature, a stamp with the word 'SINFUB' and a signature, a signature, and a stamp with the word 'UNISIN' and a signature. The signatures are in black ink and vary in style, some being more stylized and others more legible.

Nel processo di ricollocazione dei distacchi verranno altresì valutate:

- le condizioni personali e di famiglia (figli minori, portatori di handicap e/o familiari che li assistono, situazioni di particolari carichi familiari, ecc.) con particolare attenzione per i lavoratori con contratto a tempo parziale la cui collocazione dovrà essere coerente e compatibile con il ridotto orario di lavoro;
- le situazioni di effettivo disagio determinato da specifiche caratteristiche del territorio anche per spostamenti inferiori alle distanze chilometriche disciplinate negli accordi di mobilità;

Inoltre al Personale distaccato sarà:

- confermato l'intero trattamento economico e normativo (compreso il premio aziendale) applicato alla data del distacco presso l'Azienda distaccante e le successive modifiche dello stesso;
- applicato l'eventuale sistema incentivante previsto presso l'Azienda distaccataria;
- formulata la valutazione professionale secondo la metodologia e con gli strumenti previsti per il Personale dell'Azienda distaccataria;
- assicurata una particolare attenzione gestionale di tutela e valorizzazione dei percorsi professionali, attraverso l'attribuzione, alla naturale scadenza, dell'inquadramento in corso di maturazione, decorso nel ruolo almeno il 75% del periodo previsto dalla contrattazione integrativa per il riconoscimento del citato inquadramento;
- garantita l'applicazione degli accordi in materia di mobilità tempo per tempo vigenti;
- mantenuto fino alla scadenza l'eventuale rapporto a tempo parziale in essere e, di norma, l'eventuale flessibilità di orario;
- riconosciuto il diritto di partecipare alle assemblee indette presso l'Azienda distaccante ovvero distaccataria in relazione agli argomenti all'ordine del giorno e ferme restando le norme vigenti in materia.

Qualora per il ruolo professionale ricoperto dall'interessato sia previsto uno specifico inquadramento o trattamento economico solo presso l'Azienda distaccataria, l'eventuale differenza economica sarà riconosciuta al lavoratore attraverso l'erogazione di un'indennità provvisoria (ripartita per dodici mensilità e in relazione all'effettivo svolgimento del ruolo); tale erogazione cesserà al momento del rientro dell'interessato nell'Azienda di provenienza. In caso di passaggio definitivo presso l'Azienda distaccataria tale corresponsione viene consolidata secondo la normativa vigente presso la distaccataria.

Le competenze acquisite e l'esperienza professionale maturata nel periodo di distacco saranno valutate, sia in costanza del periodo di distacco, sia nel caso di rientro nell'Azienda distaccante, sia in caso di passaggio alla distaccataria, sia in caso di passaggio ad altra Azienda del Gruppo ai fini delle opportunità di valorizzazione e sviluppo professionale.

Particolare attenzione sarà posta alle esigenze di formazione che si rendessero necessarie, sia durante il periodo di distacco, sia, più in particolare, in caso di rientro nell'Azienda di provenienza sia in caso di passaggio ad altra Azienda del Gruppo per favorire la riqualificazione e la ricollocazione professionale.


Le richieste di ricollocazione presso la Rete Commerciale del Personale distaccato saranno accolte prioritariamente rispetto alle nuove assunzioni. Saranno altresì esaminate le richieste di ricollocazione in altri uffici di Direzione e/o di back office, prima di procedere a nuove assunzioni di Personale non specialistico di primo impiego nel caso di mansioni amministrative e/o con competenze professionali generiche e/o di base.

L'eventuale cambiamento di mansione verrà effettuato previa adeguata e specifica riqualificazione professionale, nel rispetto delle norme vigenti in tema di mansioni e fungibilità.

Alla scadenza del complessivo termine di durata del distacco, qualora si rendessero necessarie ulteriori proroghe, le Parti – nell'ambito delle attività di verifica congiunta prevista nell'articolo 4 del presente accordo - analizzeranno le cause che hanno determinato l'insorgere di detta esigenza.

Il passaggio del dipendente distaccato alle dirette dipendenze della Società distaccataria, nonché gli eventuali passaggi infragruppo, avvengono attraverso lo strumento della cessione del contratto ex art. 1406 c.c. – come da schema allegato 1 – e con le tutele previste dall'art. 2112 c.c.

4. Su richiesta di una delle Parti, potranno essere attivate fasi di verifica in merito alla situazione dei distacchi collettivi in essere.
5. Il presente accordo è sostitutivo della normativa ad oggi applicata. Detto accordo troverà scadenza il 31.12.2016 e si intenderà successivamente rinnovato, di 12 mesi in 12 mesi, se non disdetto da una delle parti con almeno tre mesi di preavviso.

The image shows several handwritten signatures in black ink, arranged in two rows. Each signature is accompanied by a printed name of the signatory organization. The top row includes: 'Banco Popolare' (with a large, stylized signature), 'Fabi' (with a signature), 'First-Cisl' (with a signature), and 'Fisac/Egil' (with a signature). The bottom row includes: 'Sinfub' (with a large, stylized signature), 'Ugl-Credito' (with a signature), 'Ulca' (with a signature), and 'Unisin' (with a signature).